

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "TUMULTI"

STATUTO

ai sensi della Legge n. 106/2016, della Legge 266/1991 (così come abrogata ai sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 117/2017) e della Legge della Regione Puglia 11/1994

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Ente del Terzo settore Organizzazione di volontariato denominata "Tumulti", di seguito per brevità indicata "l'Organizzazione".

Essa rispetta *in toto* la Legge n. 106/2016, la legge 266/1991 (così come abrogata ai sensi dell'art. 102 del Decreto legislativo 117/2017) e della Legge della Regione Puglia 11/1994. Come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2

L'Organizzazione ha sede legale in San Foca di Melendugno (LE) alla via Zara, 10 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 3

La durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO

Art. 4

L'Organizzazione ha per scopo quello di svolgere la seguente attività di interesse generale:

1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (art 5 comma 1 lett. e) del D. Lgs 117/2017);
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, (art 5 comma 1 lett. f) del D. Lgs 117/2017);
3. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, (art 5 comma 1 lett. s) del D. Lgs 117/2017);
4. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, (art 5 comma 1 lett. v) del D. Lgs 117/2017).

Al fine di perseguire le attività di interesse generale sopra elencate, l'Associazione intende:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- tutelare la salvaguardia e la difesa del territorio e delle coste dall'insediamento di impianti industriali inquinanti, gasdotti e ogni grande opera impattante sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale;
- promuovere il controllo e la supervisione sui progetti pubblici e privati, ivi comprese le grandi opere, che violano i diritti dei cittadini, che vengono realizzati in maniera fraudolenta, attraverso il coinvolgimento diretto o indiretto della criminalità organizzata e che prevedono lo sperpero di risorse, che danneggiano l'ambiente e che deturpano il paesaggio;
- impedire che gli interessi di gruppi privati e/o di multinazionali danneggino i beni comuni alla collettività quali l'ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale, storico, architettonico, archeologico, agricolo e paesaggistico;
- promuovere lo sviluppo di una cultura contraria alle mafie e al loro insinuarsi nel tessuto sociale, economico e politico del Paese;
- denunciare disastri ambientali e quelli derivanti dalla realizzazione di progetti e grandi opere pubbliche e/o private;
- promuovere la riduzione del consumo di suolo sul territorio e il recupero di eventuali danni ambientali causati dalla realizzazione di grandi opere di cementificazione e di edilizia in genere;
- promuovere il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'educazione all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promuovere pratiche e comportamenti rispettosi dell'ecosistema, volti alla riduzione di ogni forma di inquinamento e/o di emissioni nocive dannose per l'ambiente e per la salute umana;
- tutelare il paesaggio in ogni sua forma, favorire il recupero degli *habitat* naturali e sostenere il loro ripopolamento;
- tutelare la biodiversità animale e vegetale in ogni sua forma al fine di garantire la sopravvivenza e la diffusione delle specie negli *habitat* di riferimento;
- promuovere lo sviluppo dell'agricoltura quale forma di gestione razionale del territorio in grado di garantire autosufficienza alle comunità residenti;
- promuovere lo sviluppo di tecniche agricole naturali e rispettose dell'ecosistema;
- promuovere il sostegno di attività culturali di interesse sociale e con finalità educativa, per la tutela dei diritti umani, i diritti sociali e i diritti ambientali;
- incrementare il livello di partecipazione delle comunità alle vertenze ambientali e sociali, al fine di tutelare l'ecosistema e denunciare la violazione dei diritti umani in qualsiasi parte del mondo;
- promuovere eventi e interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, architettonico, archeologico, agricolo e paesaggistico;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e multimediali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e del rispetto ambientale e dei diritti umani;
- promuovere la difesa e il sostegno di soggetti lesi o penalizzati dalla realizzazione di opere pubbliche

6 Om ~~SP~~ 2 42 4 sep 17V AH. PPS2

- e/o private o provvedimenti governativi che ne violano i diritti o la libertà personale;
- sostenere e promuovere l'organizzazione di eventi culturali volti alla valorizzazione delle risorse del territorio;
 - creare un nucleo associativo in cui far confluire e fruttare le risorse intellettuali di coloro i quali intendono diffondere i valori del rispetto dell'ambiente e dei diritti umani;
 - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di comuni interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Organizzazione potrà, qualora lo ritenga opportuno, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a patto che siano a queste secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Organizzazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

L'Organizzazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di lucro anche indiretto; esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; democraticità della struttura; in caso di estinzione o di scioglimento dell'Organizzazione, devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ad altra Organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore; elettività, gratuità delle cariche associative; esclusione dei soci temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell'Assemblea dei soci; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse.

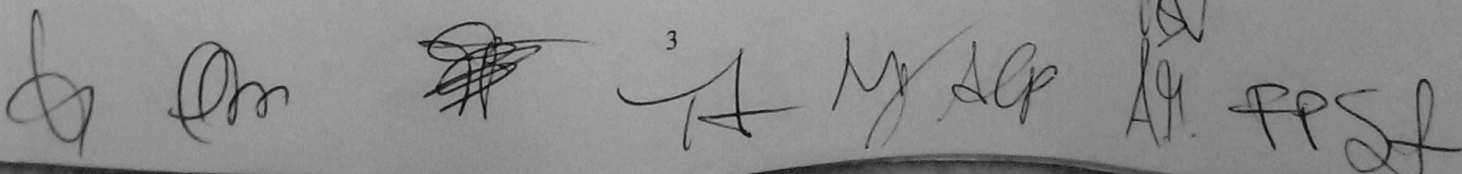
Inoltre, l'attività degli associati deve essere svolta non a tempo pieno ma soltanto in modo residuale.

SOCI

Art. 5

L'Organizzazione si compone di un numero illimitato di soci, delle seguenti categorie:

- soci fondatori, persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Organizzazione;
- soci operativi, persone fisiche che aderiscono all'Organizzazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.



- soci ordinari, persone fisiche che si riconoscono negli scopi dell'Organizzazione e vi aderiscono versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dall'Organo di Amministrazione;
- soci onorari, le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Organizzazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo o motivi contingenti.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

In particolare, tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione; hanno inoltre il diritto di accedere alle cariche associative.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Infine tutti i soci hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Organizzazione con possibilità di estrarne copia.

Possono chiedere di essere ammessi come soci soltanto le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide l'Organo di Amministrazione.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Organizzazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario (ex art. 17 comma 3, D. Lgs 117/2017).

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "P.S.V.", "A.H.", "R.P.S.", and others.

Nel primo caso l'Assemblea delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto oppure qualora siano intervenuti gravi motivi, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ad esempio: per il venire meno dei requisiti richiesti per l'ammissione, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti, per l'assenza ingiustificata e ripetuta in assemblea, per il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari ecc.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione dell'Organo di Amministrazione trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Organizzazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8

L'Organizzazione potrà trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Anche nel corso della vita dell'Organizzazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

L'Organizzazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 9

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Organo di amministrazione;
- c) Presidente;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

d) Segretario/tesoriere.

I componenti degli organi sociali sono scelti tra le persone fisiche associate. Ad essi, ad eccezione dei componenti dell'eventuale Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Organizzazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri dell'Organo di Amministrazione;
- c) di nominare i Revisori e i Garanti;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Organizzazione e sull'eventuale scioglimento dell'Organizzazione stessa.

Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Organizzazione, dall'Organo di Amministrazione o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Organizzazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Organizzazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AH" and "RPS"]

possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organizzazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro dell'Organo di Amministrazione designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Organizzazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

L'Organo di amministrazione ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

All'Organo di amministrazione compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Organizzazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Organizzazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

L'Organo di amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

L'Organo di amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Organizzazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà dell'Organo di amministrazione preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Organizzazione.

6 Om ~~SP~~ 7 IL M SEP AH. FP C

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all'Organo di amministrazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

L'Organo di amministrazione si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri dell'organo stesso.

Ogni membro dell'Organo di amministrazione dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza l'Organo di amministrazione potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione dell'Organo di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'Organizzazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro dell'Organo di amministrazione più anziano per partecipazione all'Organizzazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Organizzazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

SEGRETARIO/TESORIERE

Art. 19

Al segretario/tesoriere spetta il compito di curare la gestione ordinaria, aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Organizzazione.

PRESIDENTE

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Tcl", "ly", "SEP", and "M.F.P.S.T."]

Art. 20

Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dall'Organo di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte dell'Organo di amministrazione alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che l'Organo di amministrazione delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21

Qualora i ricavi dell'Organizzazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Organizzazione. Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Organizzazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli Utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Organizzazione per i fini perseguiti.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Am", "TGV", "AM", and others.

SCIoglimento

Art. 23

In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio dell'Organizzazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta dell'Organo di Amministrazione approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla Legge n. 106/2016, al Decreto legislativo 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]